

TI_GERICHTE 52.2002.506 vom 28. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.506

FR: TI_GERICHTE 52.2002.506 du 28 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.506 del 28 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

LOC, va quindi inteso nel senso di obbligo d'astensione . 2.3. L'obbligo di astensione è volto ad assicurare che le persone direttamente e personalmente interessate all'oggetto della trattanda influenzino con il loro voto o con il loro contributo alla discussione l'esito della decisione che il legislativo è chiamato a rendere (cfr. Daniel Arn, Bern, 1999, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kt. Bern, Vorbemerkungen ad art. 47 N. 5; Hans Hagmann / Felix Horber, Zürich, 1998, Die Geschäftsordnung im Parlament, § 56 N. 1). L'art. 32 cpv. 1 LOC si limita a vietare ai cittadini personalmente interessati di prendere parte alle discussioni ed al voto. A differenza dell'art. 100 LOC, che disciplina l'analogo obbligo di astensione dei municipali, non impedisce loro di presenziare alla discussione. Vieta solo la partecipazione attiva al processo decisionale. La partecipazione alla discussione di cittadini o di consiglieri comunali versanti in una situazione d'impedimento secondo l'art. 32 LOC costituisce, in linea massima, un motivo d'annullamento delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (RDAT 1997 II n. 2, 1978 n. 7; Rep. 1972, 372 seg.; cfr. anche DTF 117 I a 408 seg.). Lo scopo della norma in esame è, infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà del legislativo esente da condizionamenti ed interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il membro del legislativo obbligato ad astenersi determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione. Finalità, questa, che per principio può essere conseguita soltanto annullando la decisione già a causa dell'indebito contributo dato alla discussione dal membro interessato al provvedimento in prima persona, come congiunto o come amministratore di persone giuridiche con fine di lucro. La semplice partecipazione al voto di un membro del legislativo obbligato ad astenersi comporta invece l'annullamento della decisione resa soltanto se può aver contribuito in modo determinante all'esito dello scrutinio (Daniel Arn, op. cit., Vorbemerkungen zu art. 47 und 48, N. 6; BVR 1989, pag. 142). Considerato che i membri dell'assemblea o del consiglio comunale obbligati ad astenersi possono, a differenza dei municipali, presenziare alle discussioni su oggetti che riguardano il loro personale interesse, non appare fuori luogo ritenere che la semplice partecipazione al voto non sia atta a condizionare la libera espressione del voto degli altri membri del consesso. 2.4. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LOC l'obbligo di astensione sorge quando il membro del legislativo ha un interesse suo personale o di determinati parenti all'oggetto della discussione e del voto. L'interesse è personale quando il membro del consesso ritrae un vantaggio o subisce uno svantaggio superiore a quello degli altri cittadini a seguito

dell'adozione o della mancata adozione della decisione sulla quale l'assemblea o il consiglio comunale è chiamato a determinarsi. L'interesse personale di cui all'art. 32 cpv. 1 LOC si identifica in larga misura con l'interesse considerato dall'art. 43 PAmM ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva. Anch'esso deve infatti essere diretto ed immediato, al fine di evitare che la cerchia delle persone obbligate ad astenersi risulti eccessivamente larga e paralizzi l'attività del consesso (cfr. Daniel Arn, op. cit., ad art. 47 N. 2). L'esistenza di un interesse personale, atto a determinare l'obbligo di astensione, va quindi negata nei casi in cui l'interesse riconoscibile in capo ad un determinato membro del consesso non permetterebbe di riconoscergli la legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento al di fuori dell' actio popularis. 3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che i consiglieri comunali _____, _____ e _____, proprietari di stabili situati nelle vicinanze della linea ferroviaria, fossero obbligati ad astenersi dalla discussione e dalla votazione siccome personalmente interessati all'oggetto. La conclusione non può essere condivisa, poiché l'interesse di questi membri del legislativo è soltanto indiretto. Oggetto della decisione in esame non è la realizzazione dell'opera in quanto tale, ma la concessione di un credito destinato a finanziarne la progettazione. L'interesse riscontrabile in capo ai suddetti consiglieri comunali non presenta pertanto quelle connotazioni di immediatezza, che secondo l'art. 32 cpv. 2 LOC devono essere date per determinare l'obbligo di astensione. È ben vero che il credito stanziato serve alla progettazione di un'opera che può risultare utile alle proprietà immobiliari dei suddetti consiglieri comunali. Il semplice credito di progettazione, tuttavia, non procura loro un vantaggio diverso da quello che procura agli altri cittadini. Fatta astrazione dell' actio popularis, l'interesse che i consiglieri comunali in questione possono vantare per rapporto allo stanziamento del credito non permetterebbe invero di riconoscere loro la legittimazione attiva ad impugnare un'eventuale decisione di rifiuto. Direttamente interessati sono soltanto i beneficiari del credito stanziato. Diversamente, l'esistenza di un obbligo di astensione andrebbe riconosciuta anche in capo a quattro dei ricorrenti, che in quanto residenti, come inquilini, in stabili situati nella fascia esposta ai rumori della ferrovia, ritrarranno un sicuro beneficio, almeno dal profilo della qualità di vita, dalle opere di risanamento fonico, che il controverso credito serve a progettare. Il giudizio del Consiglio di Stato non può dunque essere condiviso nella misura in cui ritiene che la partecipazione al voto dei tre consiglieri comunali proprietari di immobili confinanti con la linea ferroviaria fosse atta ad inficiare la validità della risoluzione adottata dal legislativo comunale. 3.2. Il giudizio impugnato merita invece di essere condiviso laddove rileva nella partecipazione al voto dell'arch. _____ una violazione dell'obbligo di astensione sancito dall'art. 32 cpv. 5 LOC. In quanto presidente del consiglio di amministrazione dello studio d'architettura _____, il consigliere comunale _____ rappresenta infatti una persona giuridica con fine di lucro direttamente interessata allo stanziamento del credito in oggetto, destinato in parte a finanziare "i costi di acquisizione del progetto di massima dello studio d'ingegneria _____ e dello studio d'architettura _____" (cfr. messaggio municipale pag. 3). Il fatto che il mandatario del comune fosse lo studio d'ingegneria _____ e non lo studio d'architettura _____ non costituisce un motivo sufficiente per negare l'esistenza di un interesse diretto in capo al consigliere comunale _____. Né porta a diversa conclusione il fatto che al momento del voto del legislativo, la fattura dello studio d'ingegneria _____, con il quale lo studio _____ collaborava per gli aspetti architettonici, fosse già stata onorata. Il voto del consigliere comunale _____, che,

non avendo partecipato alla discussione, non può aver influenzato quello dei colleghi, non può tuttavia essere considerato determinante per l'esito dello scrutinio. Lo esclude la larga maggioranza con cui la decisione è stata adottata. La violazione dell'obbligo di astensione commessa da questo consigliere comunale non è quindi atta a giustificare l'annullamento.

4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la risoluzione del consiglio comunale. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate alla natura ideale del ricorso, all'impegno di patrocinio ed al lavoro occasionato a questo tribunale, sono poste a carico dei resistenti in solido, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 32, 64, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 6167 è annullata). 1.2. la decisione 1° ottobre 2002 del consiglio comunale di _____, che stanziava un credito di fr. 700'000.- da destinare al progetto definitivo per il risanamento fonico e urbanistico del tracciato ferroviario è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.